

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

Stipulato in data 17/9/2015 un contratto di finanziamento, nella forma della cessione del quinto della pensione ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo datato 8/11/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite rappresentante volontario all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta alla retrocessione della somma complessiva di € 2.728,83 quale quota non maturata degli oneri addebitati in contratto e non maturati in esito all'estinzione anticipata.

Costituitosi, l'intermediario, nel fornire la ricostruzione delle interlocuzioni precedenti al ricorso, si oppone alla pretesa della cliente, sostenendo che:

il contratto indica in maniera trasparente la distinzione tra attività *up front* e *recurring*; nella fase di collocamento è intervenuto un agente in attività finanziaria appartenente alla propria rete distributiva che ha percepito la provvigione quantificata in contratto con emissione di fattura allegata agli atti. Le attività remunerate sono esplicitate nella relativa voce di costo contrattuale ed hanno chiara natura *up front* (come indicato dal Collegio di Coordinamento 6167/2014 e più di recente ribadito dal Collegio di Roma con la pronuncia n. 2700/2020);

in sede di estinzione anticipata sono state decurtate dal conteggio estintivo gli interessi non ancora scaduti, la quota non maturata della commissione per "attività di incasso rate e post erogazione" e quella delle spese richieste dall'Ente pensionistico, queste ultime calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*.

Rispetto ai costi *up front* ha evidenziato la convenuta che il ricorrente richiama la pronuncia della CGCE cd. “Lexitor” che, interpretando l’art. 16 della Direttiva sul credito al consumo, dispone una riduzione del costo totale del credito estendendola a tutte le voci di costo. Sostiene, invece, che la Direttiva 2008/48/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgv. 141/10 che ha introdotto l’art. 125 *sexies* TUB che riferisce la riduzione del costo totale del credito ai “costi dovuti per la restante durata del contratto”. Pertanto è la normativa di attuazione ad aver definito gli oneri rimborsabili da quelli che non lo sono. Conclude quindi per la non applicabilità diretta della pronuncia “Lexitor” nei rapporti tra banca e cliente, richiamando a sostegno la pronuncia del Tribunale di Napoli n. 10489/2019 e del Tribunale di Monza n. 2573/2019.

Ciò posto, chiede al Collegio ABF di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di restituzione delle commissioni addebitate in contratto, per la quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata di una cessione del quinto della pensione.

Il ricorrente invoca, in via principale, la retrocessione della quota non maturata degli oneri contrassegnati con le lett. b), c), d) ed f) di cui se ne passa ad esaminare la qualifica sulla base dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF.

La commissione di istruttoria in favore della mandataria (lett. B), considerata la descrizione contrattuale delle attività, ha natura *up front*. in quanto riferibile ad attività meramente preliminari alla conclusione del contratto;

La commissione per attività post erogazione della banca mandataria (lett. C) è qualificata come *recurring* dallo stesso contratto e la quota non maturata, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, risulta già decurtata in conteggio estintivo.

Del pari retrocesse in conteggio estintivo risultano le spese richieste dall’Ente pensionistico (lett. d).

Quanto alla commissione per l’intermediario del credito (lett. f) la relativa la clausola è da considerarsi, secondo i più recenti orientamenti di tutti i Collegi territoriali *up front* in virtù del riferimento all’attività fuori sede; il finanziamento è stato collocato per il tramite di un agente in attività finanziaria.

Osserva il Collegio che verificata la presenza delle condizioni richieste dalla Corte Europea, i Giudici nazionali, anche in mancanza di norme di recepimento, non possono sottrarsi dal recepire le indicazioni europee, assumendo queste ultime una valenza uguale, se non maggiore, alla legge nazionale, applicando i principi affermati dalla UE e disapplicando le disposizioni nazionali che con tale principi confliggono. Pertanto, come tutte le disposizioni dell’Unione Europea, anche le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell’11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che “l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up front* il Collegio si è così espresso:

“Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Questo Collegio, aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Applicando dunque ai costi *up front* il criterio equitativo di cui al Collegio di coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente le seguenti somme:

commissioni istruttorie euro 1.332,06; commissioni intermediario euro 403,65; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 5,25% con percentuale di calcolo pari al 37,63%.

Per totali euro 1.735,71, da cui il Collegio decurta euro 0,54 quale eccedenza sulla voce già rimborsata di cui alla lettera C del contratto; quindi euro 1.735,17, non sfuggendo al Collegio che in conteggio estintivo le voci di cui alle lettere C ed E sono stata già retrocesse.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.735,17.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO